|  |
| --- |
|  |

**PROPOSTE DI EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE**

**DI CONVERSIONE DEL DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021, n. 73**

**(AC 3132)**

[CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO 2](#_Toc73605743)

[FONDO PER IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ CHIUSE 3](#_Toc73605744)

[CREDITO D’IMPOSTA PER I CANONI DI LOCAZIONE E DI AFFITTO D’AZIENDA 4](#_Toc73605745)

[IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 5](#_Toc73605746)

[RIDUZIONE DEGLI ONERI DELLE BOLLETTE ELETTRICHE 6](#_Toc73605747)

[TARI 7](#_Toc73605748)

[TOSAP E COSAP 8](#_Toc73605749)

[RIQUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE TURISTICO RICETTIVE E DEGLI STABILIMENTI TERMALI 9](#_Toc73605750)

[RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ANTISISMICA DEGLI EDIFICI TURISTICO RICETTIVI E DEGLI STABILIMENTI TERMALI 10](#_Toc73605751)

[MISURE DI SOSTEGNO ALLA LIQUIDITA’ 11](#_Toc73605752)

[PROROGA MORATORIA PER LE PMI 12](#_Toc73605753)

[SEZIONE SPECIALE DEL FONDO DI GARANZIA 13](#_Toc73605754)

[RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE 14](#_Toc73605755)

[ESONERO CONTRIBUTIVO PER L’ASSUNZIONE DEI LAVORATORI STAGIONALI 15](#_Toc73605756)

[COMUNICAZIONE PERIODICA IN MATERIA DI IMPOSTA DI SOGGIORNO 16](#_Toc73605757)

[RICOSTRUZIONE POST SISMA (IVA) 18](#_Toc73605758)

# CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

All’articolo 1:

a) dopo il comma 29, inserire il seguente:

<<1 bis. Ai fini dell’erogazione dei contributi di cui al presente articolo, per le attività turistico ricettive e gli stabilimenti termali, il limite di dieci milioni di ricavi e l’importo massimo di centocinquantamila euro, ovunque ricorrano, sono riferiti alla singola unità produttiva>>.

RELAZIONE

Allo scopo di attenuare le sperequazioni che escludono dal contributo a fondo perduto le medie imprese, si propone che - per alcuni settori fortemente colpiti dalla pandemia – il calcolo delle soglie dimensionali venga effettuato con riferimento alla singola unità produttiva.

# FONDO PER IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ CHIUSE

Al comma 1 dell’articolo 2, dopo le parole “di almeno quattro mesi”, aggiungere il seguente periodo:

“comprese le strutture ricettive ad apertura annuale costrette a ridurre l’attività in seguito alla situazione del mercato,”

RELAZIONE

Si chiede di ricomprendere tra i beneficiari del fondo di sostegno anche le strutture ricettive, che, sebbene non costrette a chiudere per disposizione normativa, hanno dovuto sospendere la loro attività per la mancanza di turisti, impossibilitati a viaggiare a causa delle restrizioni dovute alla pandemia.

RELAZIONE TECNICA

La proposta non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto esplica i propri effetti nell’ambito dello stanziamento già previsto per l’istituto.

# CREDITO D’IMPOSTA PER I CANONI DI LOCAZIONE E DI AFFITTO D’AZIENDA

Al comma 1 dell’articolo 41, le parole: “31 luglio 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021”.

RELAZIONE

Le imprese turistico ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator sono state gravemente colpite dalla pandemia e non disporranno nei prossimi mesi delle risorse necessarie per il pagamento del canone di locazione.

Si propone pertanto, per le imprese appartenenti a tali categorie, di prorogare sino al 31 dicembre 2021 il periodo di applicazione del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda.

RELAZIONE TECNICA

La proposta comporta oneri per circa 32,5 milioni di euro per l’anno 2021.

# IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Dopo l’articolo 7, è inserito il seguente:

<<Articolo 7 bis

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili delle imprese turistico ricettive e alle relative pertinenze e agli immobili degli stabilimenti termali.

2. L’esenzione di cui al comma precedente, l’esenzione di cui al comma 1 lettera b) dell’articolo 177 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l’esenzione di cui al comma 1 lettera b) dell’articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e l’esenzione di cui al comma 599 lettera b) dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano anche nei casi in cui il gestore dell’attività turistico ricettiva e il proprietario dell’immobile sono sostanzialmente coincidenti in quanto:

‐ sono legati da rapporto di coniugio ovvero parentela o affinità entro il terzo grado;

‐ sono interessati da un rapporto di partecipazione o controllo;

‐ appartengono allo stesso gruppo.

RELAZIONE

Il comma 1 estende al secondo semestre del 2021 l’esenzione dal pagamento dell’IMU per le strutture ricettive e gli stabilimenti termali.

Il comma 2 mira a correggere le conseguenze irragionevoli derivanti dall’aver limitato l’applicazione dell’esenzione IMU ai soli casi in cui il proprietario dell’immobile è anche il gestore della attività. La conseguenza è che il beneficio non si applica anche nei casi in cui ‐ come frequentemente accade ‐ proprietà dell’immobile e gestione dell’azienda siano in capo a soggetti diversi solo formalmente. Si tratta di una comune regola di corretta gestione in uso nel settore. Inoltre, la prevalenza nel settore di piccole e medie imprese accentua la ricorrenza del caso. Ad esempio, l’immobile dato in comodato dai genitori ai figli. Oppure una srl di gestione alberghiera composta dai membri della famiglia che possiede l’immobile.

RELAZIONE TECNICA

I commi 1 e 2 comportano un onere di circa 210 milioni di euro, comprensivo sia della quota IMU spettante allo Stato sia della quota spettante ai comuni.

# RIDUZIONE DEGLI ONERI DELLE BOLLETTE ELETTRICHE

All’articolo 5, dopo il comma 1, inserire il seguente:

<<1 bis. Per le imprese turistico ricettive, le disposizioni di cui all’articolo 6 del decreto-legge 22 marzo 2021, come modificate dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche alle utenze elettriche connesse in media tensione.>>

RELAZIONE

La proposta è volta a consentire l’accesso all’agevolazione anche alle strutture ricettive connesse in media tensione.

Al riguardo, merita segnalare che spesso gli alberghi sono costretti ad attivare un’utenza in media tensione a causa dell’insufficiente capacità della rete pubblica, che impone la realizzazione di una cabina elettrica anche per hotel di piccole dimensioni.

RELAZIONE TECNICA

Si stima che la norma possa interessare sino a un massimo di 5.000 strutture ricettive, per complessivi 250 mila euro.

# TARI

Al comma 1 dell’articolo 6, prima delle parole “categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie” inserire le parole “strutture turistico ricettive e su”.

RELAZIONE

La proposta è volta a chiarire che avranno diritto a beneficiare della riduzione della Tari anche le strutture turistico ricettive. Si ricorda che moltissime strutture ricettive, pur non essendo state interessate da chiusure obbligatorie sono state di fatto costrette all’inattività, in quanto è stata vietata o fortemente limitata la circolazione dei clienti, così come lo svolgimento degli eventi e delle attività che costituiscono motivazione del viaggio.

RELAZIONE TECNICA

La proposta non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto esplica i propri effetti nell’ambito dello stanziamento già previsto per l’istituto.

# TOSAP E COSAP

Dopo l’articolo 6, è inserito il seguente:

<<Articolo 6 bis

1. Le disposizioni dei commi da 2 a 6 dell’articolo 9-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020 n.137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, e successive modifiche e integrazioni, si applicano anche alle imprese turistico-ricettive>>.

RELAZIONE

La proposta è volta a correggere una ingiusta disparità di trattamento che si è determinata a causa del fatto che le attività di somministrazione di alimenti e bevande delle imprese turistico ricettive non sono state ammesse a godere dei benefici riconosciuti ai pubblici esercizi in materi di utilizzazione del suolo pubblico.

# RIQUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE TURISTICO RICETTIVE E DEGLI STABILIMENTI TERMALI

Dopo l’articolo 7, è inserito il seguente:

<<Articolo 7 bis

1. All’articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole “esistenti alla data del 1° gennaio 2012” sono sostituite dalle seguenti: “esistenti alla data del 1° gennaio 2018”.

b) al comma 2, le parole “e di incremento dell’efficienza energetica” sono sostituite dalle seguenti: “o di incremento dell’efficienza energetica”;

c) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

“4 bis. I soggetti beneficiari dei crediti d’imposta suindicati possono, in luogo dell’utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi i locatori, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.”>>

d) dopo il comma 4, dell’articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126, è inserito il seguente:

“5. In occasione della presentazione dell’istanza relativa allo stanziamento per l’anno 2020, sono considerate ammissibili le spese sostenute nell’anno 2019 e 2020.”>>

RELAZIONE

La proposta è volta a migliorare l’efficienza degli incentivi a sostegno della riqualificazione delle strutture ricettive e termali, apportando alcuni correttivi al credito d’imposta previsto dal decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83.

La lettera a) ammette a fruire del beneficio anche le imprese costituite dopo il 1° gennaio 2012, purché esistenti alla data del 1° gennaio 2018. In continuità con lo spirito originario della norma, si conferma che l’agevolazione viene destinata alla riqualificazione delle strutture esistenti, ma viene aggiornato il parametro di riferimento, consentendo l’accesso anche a imprese costituite in epoca più recente.

La lettera b) recepisce una prassi amministrativa in atto, confermando che ai fini del godimento del beneficio è sufficiente effettuare interventi di eliminazione delle barriere architettoniche o di incremento dell'efficienza energetica, senza necessità di effettuare entrambe le tipologie.

La lettera c) è volta a consentire la cessione del credito di imposta ad altri soggetti, inclusi i locatori. Per tal via, si intende anche agevolare la riqualificazione delle strutture in affitto, consentendo che eventuali spese di ristrutturazione sostenute dal locatario vengano compensate cedendo il credito al locatore, nell’ambito di accordi tra le parti.

La lettera d) è volta a consentire l'erogazione dell'incentivo anche in relazione agli investimenti effettuati nel corso del 2019, che erano rimasti "scoperti" in quanto l’ultimo bando ha riguardato gli investimenti del 2018. Si sottolinea inoltre che, a causa del lockdown conseguente all’emergenza da Covid-19, nell’anno 2020 in molti casi non è stato possibile effettuare i lavori di ristrutturazione.

RELAZIONE TECNICA

La proposta non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto esplica i propri effetti nell’ambito dello stanziamento già previsto per l’istituto.

# RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ANTISISMICA DEGLI EDIFICI TURISTICO RICETTIVI E DEGLI STABILIMENTI TERMALI

Dopo l’articolo 7, è inserito il seguente:

<<Articolo 7 bis

(Riqualificazione energetica e antisismica degli edifici turistico ricettivi e degli stabilimenti termali)

1. All’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, aggiungere, al comma 9, dopo la lettera e) la seguente lettera:

f) dalle imprese turistico ricettive e dagli stabilimenti termali, per interventi effettuati su immobili adibiti all’esercizio delle rispettive attività.

2. Ai fini di cui all’articolo 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, e successive modifiche ed integrazioni, per le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti termali il numero di unità immobiliari è convenzionalmente stabilito dividendo la superficie totale calpestabile per la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 120-sexiesdecies del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. Le frazioni di unità superiori a 0,5 si computano per intero.

RELAZIONE

Il comma 1 prevede l’estensione del cosiddetto “ecobonus” alle imprese turistico ricettive e agli stabilimenti termali, al fine di accompagnare la riqualificazione delle imprese turistiche italiane, che al termine della pandemia dovranno affrontare un’agguerrita competizione internazionale.

Al riguardo, è inoltre opportuno ricordare che l’attuale quadro normativo, che riconosce l’incentivo solo per gli interventi effettuati sulle abitazioni, determina un vantaggio in favore degli appartamenti in cui si svolgono attività che si pongono in concorrenza diretta con le strutture ricettive e che non di rado tali attività vengono svolte in modo irregolare, sotto le mentite spoglie del contratto di locazione.

La misura proposta ha quindi anche la finalità di ristabilire condizioni di concorrenza leale tra soggetti che operano sullo stesso mercato.

Il comma 2 è volto a correggere le sperequazioni che non consentono alle strutture ricettive e agli stabilimenti termali di usufruire in misura effettiva dei cosiddetti “ecobonus” e “sisma bonus”, anche nella misura del 65% attualmente applicabile.

Attualmente, l’importo di tali agevolazioni è soggetto a un limite massimo per unità immobiliare, che prescinde dalle dimensioni dell’immobile.

Conseguentemente, l’agevolazione applicabile per la riqualificazione energetica di un edificio in cui sono ubicati dieci appartamenti (ciascuno dei quali costituisce un’unità immobiliare) è dieci volte più grande dell’agevolazione riconosciuta per un edificio delle stesse dimensioni in cui è ubicato un albergo (in quanto, ai fini catastali, l’intera struttura ricettiva costituisce un’unica unità immobiliare).

Si propone di correggere tale discriminazione stabilendo che - ai soli fini dell’applicazione del bonus - il numero di unità immobiliari venga determinato in via convenzionale, assumendo a riferimento la superficie media delle unità immobiliari, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate, riproponendo la soluzione individuata dall’articolo 33 del decreto-legge n. 77 del 2021 (cosiddetto decreto “semplificazioni”).

# MISURE DI SOSTEGNO ALLA LIQUIDITA’

Al comma 1 dell’articolo 13, lettera a*-*bis) sostituire, ovunque ricorrano, le parole “10 anni” con le parole “15 anni”.

Al comma 1 dell’articolo 13, lettera c-bis) sostituire, ovunque ricorrano, le parole “120 mesi” con le parole “180 mesi”.

RELAZIONE

Si prevede la possibilità di aumentare sino a 15 anni la durata massima dei finanziamenti già “garantiti” da SACE ai sensi del decreto liquidità.

Si prevede inoltre la possibilità di aumentare sino a 15 anni la durata dei finanziamenti “garantiti” dal Fondo centrale di garanzia dello Stato ai sensi del decreto liquidità.

La proposta si muove in linea con l’analoga misura introdotta dalla legge di bilancio per l’anno 2021 (articolo 1, comma 216 della legge 30 dicembre 2020, n. 178), che ha riguardato solo i prestiti fino a 30.000 euro, per i quali la durata massima è stata ampliata a 15 anni.

# PROROGA MORATORIA PER LE PMI

All’articolo 16, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

<<1bis. Per le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti termali, la proroga di cui al comma precedente è riferita anche alla quota interessi e opera automaticamente, senza alcuna formalità, salva l’ipotesi di rinuncia espressa da parte dell’impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 30 settembre 2021>>.

RELAZIONE

Al termine del mese di giugno 2021, le imprese turistico ricettive e termali, che nel corso del 2020 e del primo semestre del 2021 hanno subito un notevole calo del fatturato, non disporranno della liquidità necessaria per far fronte alle scadenze, neanche per la quota interessi.

Si propone pertanto che, per tali categorie, la moratoria sia riferita anche alla quota interessi e operi automaticamente (salvo rinuncia espressa degli interessati).

# SEZIONE SPECIALE DEL FONDO DI GARANZIA

Dopo l’articolo 16, è inserito il seguente:

<<Articolo 16 bis

(garanzie creditizie per le imprese del settore turismo)

1. Nell'ambito del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è istituita una “Sezione Speciale Turismo” preposta alla concessione di garanzie sui finanziamenti accordati alle imprese turistico-ricettive.

2. Con decreto del Ministro del Turismo, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico e con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese turistico ricettive, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni finanziarie del presente comma.

3. Il Comitato di gestione del Fondo è integrato nella sua composizione con un membro designato dal Ministero del Turismo e con un rappresentante delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative delle imprese turistico ricettive.

4. Nell'attività di rilascio della garanzia il Comitato di gestione adotta un modello di valutazione del rischio adeguato alla specificità economico-finanziaria delle imprese turistico ricettive.

5. Per il finanziamento della sezione speciale di cui al presente articolo sono destinati 358 milioni di euro>>.

RELAZIONE

La proposta è volta a conferire attuazione a una esplicita previsione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Missione 1, componente 4, investimento 4.2) concernente l’istituzione di una Sezione Speciale Turismo del Fondo Centrale di Garanzia per facilitare l'accesso al credito per gli imprenditori che gestiscono un'impresa esistente o per i giovani che intendono avviare una propria attività.

RELAZIONE TECNICA

Le risorse destinate all’attuazione della misura sono fissate in 358 milioni di euro, come previsto dal PNRR.

# RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE

Dopo l’articolo 16, è inserito il seguente:

<<Articolo 16 bis

(Rafforzamento patrimoniale)

1. All’articolo 26, comma 20, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77:

a) le parole “800.000 euro” sono sostituite dalle parole “1.800.000 euro”;

b) le parole “120.000 euro” sono sostituite dalle parole “270.000 euro”;

c) le parole “100.000 euro” sono sostituite dalle parole “225.000 euro”.>>

RELAZIONE

La proposta emendativa è finalizzata ad aggiornare i limiti di euro 800.000, 120.000 e 100.000 di cui all’articolo 26, comma 20, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, alla luce dell’aumento dei massimali di aiuto da parte della Commissione Europea, in data 28 gennaio 2021, del Quadro Temporaneo adottato il 19 marzo 2020 (C (2020) 1863) e delle sue modifiche (C (2020) 2215) del 03 aprile 2020, C(2020) 3156 dell’8 maggio 2020, C(2020) 4509 del 29 giugno 2020 e C (2020) 7127 del 13 ottobre 2020.

# ESONERO CONTRIBUTIVO PER L’ASSUNZIONE DEI LAVORATORI STAGIONALI

All’articolo 43, dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:

<<7. L’esonero previsto dall’articolo 7 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126 è riconosciuto anche per le assunzioni effettuate a partire dal 25 maggio 2021 e sino al 31 dicembre 2021.

8. Alle minori entrate derivanti dal comma precedente, si provvede attingendo alle risorse previste dal comma 2 dell‘articolo 7 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126.>>

RELAZIONE

Il decreto “agosto” ha previsto un incentivo volto a promuovere la ripartenza delle imprese dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, riconoscendo un esonero contributivo della durata di tre mesi per le assunzioni stagionali e a tempo determinato effettuate sino al 31 dicembre 2020.

A causa delle condizioni avverse di mercato e dei provvedimenti restrittivi connessi alla proroga dello stato di emergenza, tale istituto ha potuto trovare limitata applicazione. Ad esempio, le imprese della montagna, a causa delle limitazioni agli spostamenti previste per le festività natalizie e prorogate per i periodi successivi in seguito al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021, hanno dovuto rinviare le assunzioni in programma per la stagione invernale. La problematica ha carattere generale, connessa – oltre che al divieto di spostamento – anche al blocco degli impianti a fune, degli stabilimenti termali, dei centri congressi, etc.

Se ne propone pertanto la proroga, affinché la misura possa essere utilizzata per le assunzioni effettuate nel corso del 2021.

RELAZIONE TECNICA

Non si rende necessario uno specifico incremento della dotazione finanziaria, in quanto la norma trova ampia copertura nello stanziamento a suo tempo previsto per l’articolo 7 del decreto agosto (87,5 milioni per l’anno 2020, 87,8 milioni per l’anno 2021 e 14,1 milioni di euro per l’anno 2023).

Al riguardo, si segnala che:

- l’incentivo è entrato in vigore il 15 agosto, quando la totalità delle assunzioni per la stagione estiva era già stata effettuata;

- la proroga dello stato di emergenza e delle relative misure di contenimento, che sono state inasprite nei mesi successivi, ha posto il settore in una situazione di stallo, annullando la stagione invernale e pregiudicando l’avvio della stagione primaverile, con un lockdown generalizzato durante le vacanze pasquali;

- è purtroppo ragionevole prevedere che il ritorno a livelli normali di attività non si verificherà in tempi brevi e, conseguentemente, il mercato del lavoro del settore turismo continuerà ad essere interessato da una fase di stallo;

- le risorse stanziate dal decreto agosto erano destinate a finanziare una platea di 215.100 assunzioni a tempo determinato o stagionali.

# COMUNICAZIONE PERIODICA IN MATERIA DI IMPOSTA DI SOGGIORNO

All’articolo 55, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

<<3. All’articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale”, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 ter, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente:

“Nel caso in cui il regolamento comunale preveda l’obbligo della comunicazione periodica al Comune dei dati relativi ai pernottamenti, trasmessa per via telematica mediante procedure informatiche definite dall'amministrazione comunale, il responsabile non è obbligato alla presentazione della dichiarazione di cui al precedente periodo.”

b) al comma 1 ter, al terzo periodo, le parole “del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto”, sono sostituite dalle seguenti:

“da 25 euro a 500 euro”.>>

RELAZIONE

L’articolo 180 del decreto-legge n. 34 del 2020, modificando l’articolo 4 del decreto legislativo n. 23 del 2011, ha stabilito il ruolo di “responsabile del pagamento” dell’imposta di soggiorno per il gestore della struttura ricettiva, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, e cioè su coloro che alloggiano nelle strutture ricettive.

La norma ha specificato che per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta di soggiorno sono applicabili le sanzioni amministrative tributarie previste in caso di violazione dei termini per il versamento delle imposte (articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997, sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato, ridotta alla metà se il ritardo non supera 90 giorni, ridotta a 1/15 della metà per ciascun giorno, se il ritardo non supera 15 giorni).

La norma ha inoltre previsto l’obbligo di una dichiarazione, da presentare cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, che si è aggiunto all’obbligo di rendicontazione periodica già previsto a carico dei gestori delle strutture ricettive dai rispettivi regolamenti comunali.

Per l'omessa o infedele presentazione di tale dichiarazione da parte del gestore della struttura ricettiva è stata introdotta la pesante sanzione amministrativa dal 100 al 200% dell'importo dovuto.

La sanzione amministrativa per l’omessa o infedele presentazione della dichiarazione si è andata a sovrapporre alla sanzione amministrativa tributaria per l’omesso o ritardato versamento dell’imposta (prevista dall’articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997) e alla sanzione amministrativa per l’omessa, incompleta o infedele comunicazione prevista dai regolamenti comunali (prevista dell'articolo 7 bis del decreto legislativo n. 267 del 2000), creando confusione e incertezza relativamente al quadro sanzionatorio applicabile.

Al riguardo, è necessario anzitutto chiarire che l’obbligo di presentazione della dichiarazione cumulativa entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo sia riferito ai soli casi in cui non sia previsto nel rispettivo regolamento comunale un obbligo di rendicontazione periodica trasmessa per via telematica. In tal caso, infatti, il Comune già dispone di tutti i relativi dati. La previsione di una ulteriore rendicontazione di dati già in possesso della pubblica amministrazione costituirebbe una duplicazione di oneri in contrasto con i principi di semplificazione vigenti.

Inoltre, è necessario razionalizzare il quadro sanzionatorio recentemente introdotto, prevedendo che per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione annuale da parte del responsabile si applichi la stessa sanzione amministrativa pecuniaria, variabile da 25 a 500 euro, applicabile in caso di omessa o infedele rendicontazione prevista dai regolamenti comunali. Tale sanzione sarebbe in ogni caso accessoria alla più grave sanzione tributaria nel caso in cui vi sia omesso o ritardato versamento dell’imposta.

RELAZIONE TECNICA

La proposta non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

# RICOSTRUZIONE POST SISMA (IVA)

Articolo ….

(Proroga del termine per il versamento dell’imposta sul valore aggiunto per interventi su immobili turistico ricettivi nei territori colpiti dal sisma)

1. All’articolo 47 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

<<3. Le imprese turistico ricettive che hanno sede o unità locali nel territorio dei Comuni di cui all'articolo 1 possono versare oltre i termini normalmente applicabili, e comunque entro il 31 dicembre 2026, l’imposta sul valore aggiunto relativa alle fatture emesse dagli affidatari dei lavori iscritti all’anagrafe di cui all’articolo 30.

4. All’imposta sul valore aggiunto relativa alle fatture di cui al comma precedente è applicato il regime di inversione contabile, anche in deroga all’ultimo periodo della lettera a) del comma 6 dell’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.>>

RELAZIONE

Le aziende che effettuano interventi di ricostruzione o ristrutturazione post sisma sono tenute al pagamento dell’IVA in relazione ai lavori effettuati.

Considerando che, a causa della sospensione o riduzione di attività, si riduce o si azzera l’IVA incassata, si richiede che le imprese vengano autorizzate a ritardare il versamento dell’IVA relativa ai suddetti interventi, che genererebbe automaticamente un importante credito IVA, recuperabile in tempi lunghi, non compatibili con lo stato di difficoltà in cui versano.

Al fine di ridurre il fabbisogno di liquidità, si prevede altresì che tali imprese applichino il regime dell’inversione contabile anche nei confronti dei cosiddetti general contractor.